

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 66° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1974

Presidenza del Presidente SAMMARTINO

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione:

« Modifica dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche » (1546-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (D'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 1082, 1083  
ARNONE, relatore alla Commissione . . . . . 1082  
SINESIO, sottosegretario di Stato per i trasporti . . . . . 1083

##### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della Sicilia

e della Calabria colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 » (1794)  
(D'iniziativa del senatore Santalco):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 1083, 1084, 1086 e *passim*  
ARNONE . . . . . 1085, 1086, 1087 e *passim*  
CROLLALANZA . . . . . 1084, 1085, 1087 e *passim*  
GROSSI . . . . . 1086, 1090, 1091 e *passim*  
MADERCHI . . . . . 1086, 1087, 1088 e *passim*  
PISCITELLO . . . . . 1084, 1085, 1087 e *passim*  
SAMONÀ . . . . . 1084, 1086, 1089 e *passim*  
SANTALCO . . . . . 1084, 1085, 1086 e *passim*  
SANTI . . . . . 1090  
SANTONASTASO . . . . . 1090, 1091  
SINESIO, sottosegretario di Stato per i trasporti . . . . . 1088  
ZACCARI, relatore alla Commissione . . . . . 1083, 1087  
1088 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

CEBRELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**IN SEDE DELIBERANTE****Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Modifica dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche** » (1546-B), **d'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche », d'iniziativa dei senatori Sammartino, Santi, Colella e La Penna, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Arnone di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

**ARNONE, relatore alla Commissione.** Sarò molto breve. Si tratta di un disegno di legge di cui primo firmatario è il senatore Sammartino che con nostro pieno compiacimento da oggi presiede i nostri lavori, e il quale torna al nostro esame dopo una rielaborazione da parte della Camera dei deputati. Non starò a ripetere le argomentazioni che espressi il 10 luglio scorso. Mi limiterò a dire che la Camera dei deputati ha approvato tre modifiche, di cui una di carattere formale, in quanto alla dizione da noi approvata « le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 », ha ritenuto di sostituire l'altra, più esplicativa, « le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 ».

Delle altre due modifiche, di carattere invece sostanziale, la prima limita l'applica-

zione della legge alla parte di lavori eseguiti dopo l'entrata in vigore del nuovo provvedimento. Si tratta di una disposizione che possiamo senza dubbio approvare, in quanto l'Amministrazione dello Stato ne ritrae un notevole risparmio.

La terza modifica apportata dalla Camera dei deputati prevede la possibilità di corrispondere tempestivamente i compensi revisionali. Si tratta della modifica che con maggiore soddisfazione possiamo accettare e per molteplici ragioni. La prima è che si tratta di una norma diretta a realizzare tempestivamente la revisione dei prezzi senza dover attendere stanziamenti integrativi. La seconda perchè data l'esigenza di snellire le procedure, consente di assimilare la corrispondenza dei compensi revisionali in corso di opera ai pagamenti in conto per lavori eseguiti, unificando le procedure. Le quali procedure infine — ed ecco un altro motivo di compiacimento da parte nostra — sono snellite, sia evitando il defatigante ricorso alle perizie suppletive sul pagamento delle revisioni sia eliminando i pareri sugli atti di gestione. Quanto ai controlli, sono stati rinviati al consuntivo, modifica questa che non può che trovarci consenzienti, in quanto ferma restando l'esigenza di sorvegliare e vigilare il comportamento della pubblica amministrazione, l'attività di controllo viene semplicemente rinviata alla fase finale della procedura.

Mi pare perciò di dover concludere raccomandando ai colleghi l'approvazione degli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati, cosicchè il disegno di legge possa essere reso al più presto operante, nella speranza non certo che riesca a risolvere la crisi del settore, ma, per lo meno, ad ovviare a molte delle difficoltà che da qualche tempo si sono verificate e che in questi ultimi giorni hanno minacciato di aggravarsi.

**PRESIDENTE.** Ringrazio sentitamente il senatore Arnone per la sua relazione sia nella mia veste di presidente sia in quella di presentatore del disegno di legge, assieme ad altri autorevoli colleghi, e dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

66° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1974)

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiara chiusa.

**S I N E S I O**, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Pur non essendo il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, posso assicurare, anche per via di un certo interesse al provvedimento da parte della Azienda delle ferrovie dello Stato, l'adesione del Governo al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Gli acconti per revisione dei prezzi da corrispondere all'appaltatore ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, unitamente ai pagamenti in conto per lavori eseguiti, sono fissati nella misura dell'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma delle disposizioni vigenti.

In caso di ritardo nella corresponsione degli acconti per revisione dei prezzi e della rata di saldo revisionale, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contratti in corso di esecuzione limitatamente alla parte dei lavori eseguita dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Per la corresponsione dei compensi revisionali può essere utilizzata, senza necessità di provvedimenti specifici, la somma globale impegnata per l'esecuzione dei lavori finchè non si provveda all'integrazione dei fondi destinati al pagamento dei compensi stessi. Salvi i provvedimenti necessari per l'ulteriore impegno di spesa, gli acconti revisionali sono corrisposti con le stesse procedure pre-

viste per i pagamenti in conto per lavori eseguiti e con esclusione di ogni parere di cui alla normativa vigente. I controlli sono esercitati a consuntivo all'atto della corresponsione del saldo revisionale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(E approvato).*

**Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

« **Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973** » (1794), **d'iniziativa del senatore Santalco**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973** », d'iniziativa del senatore Santalco.

Comunico che sul disegno di legge in esame hanno espresso parere favorevole, in data 2 ottobre, la 1<sup>a</sup> e la 6<sup>a</sup> Commissione.

Prego il senatore Zaccari di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**Z A C C A R I**, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge, d'iniziativa del collega Santalco, offre la possibilità di risolvere con maggiore agilità, tempestività e con una visione più umana situazioni abnormi in cui si trovano ancora alcuni nuclei di sfollati a seguito delle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, ed inoltre mira a snellire procedure, accelerare tempi tecnici e di conseguenza a non rendere vane, anche a causa dell'aumento dei costi, le provvidenze stabilite dalla legge in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

Per tali motivi, ritengo di poter esprimere, come relatore, un parere pienamente favorevole al disegno di legge, il quale, con l'articolo 1, sostituisce il primo comma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36.

Le modificazioni proposte dal senatore Santalco mi sembrano quanto mai opportune. Il testo originario, infatti, vale a dire quello che viene modificato, stabiliva l'autorizzazione di spesa per provvedere alla ricostruzione delle abitazioni distrutte nonchè al trasferimento degli abitati colpiti secondo norme dettate dalle Regioni interessate. Il senatore Santalco ha ritenuto di estendere le provvidenze anche alle abitazioni abbandonate nonchè ai trasferimenti — e questo è il punto fondamentale — anche in altri comuni della stessa provincia degli abitati colpiti o abbandonati o di parte di essi.

L'iniziativa del collega Santalco si spiega con il fatto che, nella pratica applicazione della legge del 1973, le Regioni si sono trovate in difficoltà ad autorizzare interventi finanziari per la ricostruzione, di abitazioni distrutte o abbandonate, in altri comuni nei quali gli sfollati si erano trasferiti o per inagibilità delle zone colpite o perchè in quelle abbandonate non esistevano più possibilità di lavoro. Ritengo, pertanto, che questa modificazione possa essere accolta, anche se nutro qualche perplessità in ordine alla definizione di « abbandonate » o di « abbandonati », nel senso che ritengo necessario un maggior chiarimento di questo concetto.

All'articolo 2 sono precisate le norme per assicurare lo snellimento delle procedure. Mi dichiaro pienamente d'accordo con questa disposizione, così come mi dichiarai d'accordo, alcuni mesi fa, sullo snellimento delle procedure in tema di edilizia scolastica. Desidero però sottoporre agli onorevoli colleghi una domanda: di fronte alle varie esigenze che di giorno in giorno si manifestano nei vari campi d'intervento dello Stato, soprattutto nel settore dei lavori pubblici, per lo snellimento delle procedure, non sarebbe il caso di elaborare una normativa generale valida per tutte le situazioni che consenta la necessaria rapidità di esecuzione?

Con questo interrogativo, concludo l'esposizione, rinnovando il parere favorevole al disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Zaccari per la sua precisa ed esauriente relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**CROLLALANZA.** Mi dichiaro favorevole al disegno di legge, anche tenuto conto dell'urgenza di assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi la ricostruzione degli abitati. Non nascondo però di nutrire talune perplessità sull'articolo 2, in merito alla legittimità delle procedure proposte. In quanto si tratta di situazioni eccezionali posso anche convenire con le norme previste; però non posso accogliere la richiesta avanzata dall'onorevole relatore circa l'opportunità che la Commissione assuma l'iniziativa di un disegno di legge per l'adozione di procedure di questo tipo in tutti i casi di appalto di opere pubbliche. Sarebbe più logico procedere invece ad una revisione organica della legge generale di contabilità che può considerarsi non più rispondente alle esigenze odierne.

Fatte queste osservazioni, confermo il voto favorevole del mio Gruppo.

**PISCITELLO.** Nell'esprimere il nostro giudizio complessivamente favorevole desideriamo però chiedere qualche chiarimento e proporre taluni emendamenti che tendono a conferire una maggiore chiarezza al provvedimento in discussione.

All'articolo 1, non ci appare chiaro il senso delle espressioni « distrutte o abbandonate » e « colpiti e abbandonati ». Innanzitutto si dovrebbe dire « e » e non « o »...

**SANTALCO.** In proposito presenterò un emendamento, tendente ad aggiungere dopo la parola « abbandonate » le altre: « perchè inagibili », cioè insistenti su terreno inagibile perchè franoso.

**SAMONA.** Suggestirei l'espressione « perchè dichiarate inagibili ».

**SANTALCO.** Accolgo il suggerimento del senatore Samonà.

**PISCITELLO.** Su questa precisazione siamo d'accordo.

Sempre all'articolo 1, proponiamo inoltre la soppressione delle parole « anche in altri comuni della stessa provincia ». Non vediamo infatti il perchè di tale restrizione, potendovi essere comuni contermini che cadono in province diverse.

Per quanto riguarda l'articolo 2, già in passato abbiamo espresso il nostro parere — anzi, siamo stati sollecitatori — per uno snellimento delle procedure in modo organico. In attesa, quindi, della riforma della legge generale di contabilità, della quale da ogni parte ormai si sostiene la necessità e l'urgenza, ribadiamo la nostra adesione allo snellimento delle procedure, in modo che le leggi approvate possano veramente avere rapida attuazione.

Nel merito dell'articolo 2, proponiamo, al primo comma, di sostituire alle parole « il controllo di legittimità è esercitato in via successiva » le altre: « ogni controllo è esercitato in via successiva ».

**CROLLALANZA.** Se vogliamo riferirci alla Corte dei conti, il controllo non può che essere di legittimità. Se vogliamo fare riferimento anche ai controlli tecnici, occorre tener presente che i collaudi vanno sì fatti alla fine dei lavori, ma che le buone regole di vigilanza impongono anche controlli nel corso dei lavori.

**PISCITELLO.** Quando poniamo il problema dello snellimento delle procedure, intendiamo riferirci anche alla responsabilizzazione dei direttori dei lavori, quindi a qualsiasi controllo di natura tecnica. Il problema è di responsabilizzare gli organi periferici dello Stato e delle Regioni. Ecco perchè l'espressione « ogni controllo », onnicomprensiva, sembra a noi più giusta. Insistiamo quindi su questo emendamento.

Infine, all'ultimo comma dell'articolo 2, proponiamo di sostituire alle parole « la natura e la destinazione dell'opera » le altre: « la natura qualitativa e quantitativa e la loro destinazione d'uso ». L'emendamento trae motivo, per quanto più volte fatto rilevare dal senatore Samonà, dalla necessità di evi-

tare che si possa arrivare non solo ad alterare la destinazione d'uso, ma anche i volumi dell'opera.

Raccomandando la approvazione degli emendamenti ora proposti, esprimiamo il nostro voto favorevole al disegno di legge.

**ARNONE.** Non ho compreso il senso dell'ultimo emendamento proposto dal senatore Piscitello. Come si può infatti accettare l'esecuzione di maggiori opere, senza modifiche quantitative e qualitative?

**SANTALCO.** Ricordo che quando discutemmo il disegno di legge per i terremotati del Belice, chiesi che questo provvedimento venisse esaminato congiuntamente. Fu deciso però di rinviarne la discussione per non ritardare l'iter dell'altro disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati.

Debbo innanzitutto ringraziare il senatore Zaccari per la sua esauriente relazione. Desidero poi proporre taluni emendamenti. All'articolo 1, come ho già affermato in una mia interruzione durante l'intervento del senatore Piscitello, dopo la parola « abbandonate » propongo di aggiungere le altre: « perchè dichiarate inagibili ».

Propongo poi di spostare le parole « colpiti o abbandonati » dopo le altre « degli abitati ». Ritengo che in tal modo il concetto venga reso in maniera più chiara.

All'articolo 2, primo comma, propongo un emendamento di carattere non sostanziale, ma formale, tendente a sostituire alle parole « o per » le altre: « ovvero alla ».

Per quanto concerne l'emendamento proposto dal senatore Piscitello, tendente a sostituire alle parole « il controllo di legittimità » le altre « ogni controllo », in linea di massima non mi dichiaro contrario, pur nutrendo talune preoccupazioni, che sono le stesse espresse dal senatore Crollalanza, cioè che con l'espressione « ogni controllo » si farebbe riferimento anche a tutti i controlli di natura tecnica, quali quelli sul cemento armato.

Personalmente, ho il dovere di sottolineare questa preoccupazione. Per quanto riguarda l'altro emendamento, quello suggerito

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

66° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1974)

to dal collega Piscitello, all'ultimo e penultimo rigo del secondo articolo — cioè che dopo la parola « natura » siano aggiunti gli aggettivi « quantitativa e qualitativa » — devo dire che cade opportuna la perplessità espressa dal collega Arnone. Se non è, quanto meno, una modifica qualitativa di che modifica si può trattare? Non apporterei perciò modifiche alla dizione: « che non alterino la natura e la destinazione dell'opera ». Del resto, credo che aggiungere le parole « quantitativa e qualitativa » significherebbe vanificare la norma stessa.

SAMONA. A mio avviso occorre essere molto rigorosi nel vincolare la destinazione d'uso ed i volumi dell'opera.

GROSSI. Io sono del parere che non si possa dire « alterare la natura qualitativa e quantitativa » perchè altrimenti significa non modificare assolutamente niente di quella che era la sostanza. Se si vuole spendere un quinto in più, per forza la modifica ci deve essere. Per le fondazioni, ad esempio; capita cioè di dovere spendere i soldi in più nelle fondazioni. Può capitare, non so, che nel vano scala si voglia adoperare un rivestimento più resistente dal punto di vista della lavabilità. Questo è un cambio di qualità. Queste cose sono già previste nella variante. Secondo me, comunque, il direttore dei lavori deve avere avuto già l'approvazione da parte di un'autorità superiore. Allora, in questo caso, sapremo chi è che si assume la responsabilità di quella approvazione.

ARNONE. Mi rendo conto delle preoccupazioni che sono state espresse dal collega Piscitello e dal collega Samonà, perchè mi risulta che in effetti si verificano queste cose. Ma ciò non toglie che sul piano formale della dizione io trovi molto da dire sull'emendamento proposto. Mi permetterei, pertanto, di consigliare di aggiungere, al punto in cui si dice: « ... sempre che non alterino la natura e la destinazione dell'opera », « con esclusione di ogni miglioria di carattere estetico ».

PRESIDENTE. Quindi lei propone un'aggiunta? Bene, troviamo una formula che ci trovi tutti d'accordo.

ARNONE. Qui ci sono dei colleghi, come Samonà e Grossi, che conoscono meglio di me questi argomenti.

SAMONA. Bisogna aggiungere « che non pregiudichi la stabilità dell'edificio ».

MADERCHI. Sulla nostra proposta di modifica all'articolo 2, primo comma, mi permetto di ricordare che questa Commissione ha già approvato la formulazione del tipo che noi proponiamo, per le opere aeroportuali e per le opere ferroviarie nonché per i terremotati. Non capisco perchè questa volta si dovrebbe usare una formulazione diversa quando per le opere aeroportuali e ferroviarie è chiaro che gli accertamenti devono essere necessariamente più severi di quanto non avvenga per la costruzione di abitazioni. Si è detto che nel caso si accettasse la nostra proposta, di fronte ad una perizia suppletiva o di variante, questa dovrebbe essere senz'altro approvata. Ma non è questo il caso, perchè qui ci troviamo di fronte ad una proposta che volendo accelerare tutta la procedura, rende responsabile il direttore ed è già stabilito che è lui stesso che dispone e approva. E noi siamo d'accordo: dispone e approva quando necessaria la perizia di variante, sotto la sua responsabilità. Ed esegue i lavori in conformità al progetto primitivo; lavori, però che servano a garantire la maggiore stabilità dell'edificio e non possano modificare la natura, i volumi, la destinazione di quell'edificio.

Altrimenti, come è avvenuto in tanti casi e, in particolare per i finanziamenti del Piano Verde, ci si serve della autorizzazione a costruire case per i contadini e in realtà si costruiscono ville. La qual cosa evidentemente, non la possiamo consentire.

PRESIDENTE. Siamo tutti d'accordo su questo.

SANTALCO. Per quanto attiene alla questione del controllo di cui al primo com-

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

66° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1974)

ma dell'articolo 2, devo ricordare che le parole « di legittimità » non furono da noi incluse nella legge sui terremotati. Pertanto non ho motivo di oppormi a che le parole « il controllo di legittimità » siano sostituite con le altre « ogni controllo ».

In ordine all'ultimo comma sempre dell'articolo 2, condivido pienamente le preoccupazioni espresse sia dal collega Grossi sia dal collega Maderchi, perchè in realtà è accaduto che spesso anzichè costruire case siano state costruite delle ville. Penso, pertanto, che sia da accogliere la proposta del collega Arnone, salvo a trovare una formulazione che meglio si adatti alla legge, e che rispecchi più chiaramente il pensiero della Commissione.

ARNONE. Lo scopo è di evitare che siano apportate migliorie non necessarie, cioè non dettate da effettive preoccupazioni di stabilità.

MADERCHI. Deve però essere anche assicurato il rispetto dei volumi.

PISCITELLO. Il senatore Santalco non si è espresso sulla proposta di sopprimere la limitazione a comuni della stessa provincia.

SANTALCO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ZACCARI, *relatore alla Commissione*. Ho rilevato che è stata fatta propria dall'intera Commissione la perplessità da me manifestata in ordine alla espressione « abbandonate » contenuta nell'articolo 1. Il senatore Santalco ha proposto di superare tale perplessità aggiungendo le parole « dichiarate inagibili ». Ma, mi chiedo: sono le abitazioni che devono essere dichiarate inagibili o non piuttosto le zone sulle quali tali abitazioni insistono? Penso che l'interpretazione esatta sia la seconda, per cui proponga di aggiungere invece le parole: « purchè situate in zone dichiarate inagibili ».

SANTALCO. D'accordo.

ROLLALANZA. Sono d'accordo anch'io.

ZACCARI, *relatore alla Commissione*. Sono pienamente favorevole alla soppressione delle parole « della stessa provincia » in quanto spesso la divisione amministrativa è tale per cui comuni contermini appartengono a diverse provincie.

Con questi due emendamenti a mio avviso l'articolo 1 potrebbe effettivamente meglio corrispondere alle necessità cui il presentatore intende provvedere.

In ordine all'articolo 2, non sono affatto contrario, come ho già affermato, ad uno snellimento delle procedure. Faccio soltanto notare l'opportunità, quando si ravvisi l'esigenza di un tale snellimento, di procedere, nelle varie leggi, con norme identiche. Mi sembra, per fare un esempio, che nel caso dell'edilizia scolastica e per i terremotati, si sia operato in maniera diversa. Ritengo quindi che si dovrebbe stabilire un modo uniforme di comportamento in casi simili.

ROLLALANZA. Io vado addirittura più in là, in quanto riconosco la esigenza di una totale revisione della legge di contabilità generale dello Stato.

ZACCARI, *relatore alla Commissione*. Sono anch'io dello stesso avviso, però, finchè ciò non sarà avvenuto, dobbiamo cercare di muoverci in modo uniforme nell'ambito delle disposizioni vigenti.

È stato poi proposto di sostituire le parole « il controllo di legittimità », che, se non vado errato, significa controllo da parte della Corte dei conti, con le altre « ogni controllo ». Adesso non ricordo esattamente come ci si sia comportati al riguardo allorchè abbiamo approvato le disposizioni per i terremotati, per le ferrovie e in altre circostanze analoghe. Se anche allora abbiamo fatto ricorso, avendo sempre di mira lo snellimento delle procedure, alla espressione « ogni controllo », non ho alcuna difficoltà a che si faccia altrettanto in questa occasione.

8ª COMMISSIONE

66° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1974)

CROLLALANZA. Non vorrei però che si finisse per eliminare anche la possibilità del controllo in corso d'opera.

MADERCHI. I controlli in corso d'opera sono di competenza del direttore dei lavori, che li può effettuare via via che la costruzione procede e in fase di collaudo e comunque richiedono solo un atto specifico.

CROLLALANZA. Riguardano anche la vigilanza da parte dell'Ufficio del Genio civile.

PISCITELLO. La possibilità di vigilanza ed eventualmente di denuncia resta valida, non è assolutamente soppressa e neppure sminuita.

ZACCARI, *relatore alla Commissione*. Allora sono d'accordo. Sono invece molto perplesso sulla opportunità dell'emendamento proposto all'ultimo comma dell'articolo 2, quello tendente ad aggiungere alle parole « sempre che non alterino la natura », le altre « quantitativa e qualitativa delle opere ». Si tratta di una specificazione che sinceramente, specie dopo le considerazioni giustamente addotte dal senatore Grossi, non mi convince. Comunque, mi pare che le preoccupazioni della Commissione in questo caso siano un po' eccessive, perchè, in definitiva, si tratta soltanto della possibilità di impiego di un quinto dell'importo contrattuale per la effettuazione di lavori imprevisi, disposti dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, per cui mi sembra non sia neppure formulabile l'ipotesi di una alterazione sia dei volumi sia della qualità delle opere. Dirò di più: aggiungere le parole « quantitativa e qualitativa » potrebbe significare rendere più difficile la esecuzione dei lavori, ossia ottenere il risultato esattamente contrario a quello che il disegno di legge si propone.

PRESIDENTE. I senatori Maderchi e Piscitello propongono questa dizione alternativa: « sempre che non alterino i volumi, la natura e la destinazione d'uso delle opere ».

ZACCARI, *relatore alla Commissione*. Personalmente sono dell'avviso di dare preferenza all'emendamento dei senatori Maderchi e Piscitello.

ARNONE. D'accordo.

PRESIDENTE. Ora che abbiamo chiarito le idee, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni da assegnare per 10.000 milioni alla Regione Sicilia e per 40.000 milioni alla Regione Calabria, da prelevarsi sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per provvedere alla ricostruzione delle abitazioni distrutte o abbandonate, nonchè al trasferimento, anche in altri comuni della stessa provincia, degli abitati o di parte di essi colpiti o abbandonati, secondo le norme dettate dalle Regioni interessate ».

A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti: uno dai senatori Maderchi e Piscitello, tendente alla soppressione delle parole « della stessa provincia »; due del senatore Santalco, tendenti, il primo ad aggiungere, dopo le parole « abitazioni distrutte o abbandonate » le altre: « perchè in zone dichiarate inagibili », il secondo a sostituire le parole: « degli abitati o di parte di essi colpiti o abbandonati » con le altre: « degli abitati colpiti o abbandonati o di parte di essi ».

SINESIO, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è favorevole a tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Maderchi e Piscitello.

(È approvato).

8ª COMMISSIONE

66° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1974)

Metto ai voti il primo degli emendamenti proposti dal senatore Santalco.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo degli emendamenti del senatore Santalco.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati, cioè nel seguente testo:

« Il primo comma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni da assegnare per 10.000 milioni alla Regione Sicilia e per 40.000 milioni alla Regione Calabria, da prelevarsi sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per provvedere alla ricostruzione delle abitazioni distrutte, o abbandonate perchè in zone dichiarate inagibili, nonchè al trasferimento anche in altri comuni, degli abitati colpiti o abbandonati o di parte di essi, secondo le norme dettate dalle Regioni interessate ».

(È approvato).

#### Art. 2.

Per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato o per concessione di contributi, previsti dal decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, il controllo di legittimità è esercitato in via successiva.

Il responsabile dell'ufficio, cui sono accreditati i fondi occorrenti per provvedere alle spese sugli stanziamenti autorizzati, dà ragione alla fine di ogni anno delle spese comunque eseguite all'ufficio di controllo della Corte dei conti.

I conti stessi, compilati distintamente a seconda che si tratti di spese effettuate mediante ordinativi di pagamento o mediante sub-anticipazioni, sono sottoposti al control-

lo della Ragioneria regionale dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 1544.

Nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e delle somme a disposizione per lavori imprevisti, il direttore dei lavori dispone direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, l'esecuzione di maggiore opere, di lavori non previsti o di varianti, di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

A quest'articolo, al primo comma, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

il senatore Santalco propone di aggiungere, al primo rigo, dopo le parole: « gli atti e » l'altro: « i »;

il senatore Santalco propone altresì di sostituire alle parole: « o per » le altre: « ovvero alla »;

i senatori Piscitello e Maderchi propongono di sostituire alle parole: « il controllo di legittimità » le altre: « ogni controllo ».

In riferimento a quanto affermato dal senatore Maderchi, devo precisare che all'articolo 7 della legge sugli aeroporti abbiamo approvato l'espressione « il controllo di legittimità è esercitato in via successiva ».

L'onorevole relatore ha fatto giustamente rilevare che, essendo tutti concordi sulla necessità di snellire le procedure, dovremmo, nel legiferare, adottare identiche espressioni.

**S A M O N A .** In questo caso particolare, però, ci troviamo di fronte alla possibilità di un controllo non solo di legittimità.

**M A D E R C H I .** Chiedo scusa per avere affermato una cosa risultata non esatta. Non ricordavo bene e mi sembrava che nella discussione sulla legge per gli aeroporti avessimo adottato la formulazione che sostenevo. Evidentemente ho commesso un errore.

Insistiamo comunque sull'opportunità dell'espressione da noi proposta. Se non l'adottassimo, nell'applicazione del disposto di cui al terzo comma, non si potrebbe procedere

8ª COMMISSIONE

66° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1974)

con rapidità anche per quanto riguarda i controlli, come è, invece, nello spirito del provvedimento.

**SANTONASTASO.** Propongo la espressione « i relativi controlli sono esercitati ».

**GROSSI.** Nel caso di opere importanti, possono essere nominati collaudatori anche in corso d'opera. Con la formulazione « il controllo è esercitato in via successiva », verrebbe automaticamente esclusa tale ipotesi che, in caso di opere di rilievo, è invece opportuna.

**ZACCARI, relatore alla Commissione.** Allora forse è meglio non modificare il testo del disegno di legge, coerentemente anche all'espressione usata in precedenza.

**MADERCHI.** Noi continuiamo ad insistere sul nostro emendamento perchè il criterio finora seguito, quello cioè di sottoporre tutti gli atti a successivi controlli, non solo ritarda la realizzazione delle opere, ma crea una serie di passaggi obbligati che spesso si rivelano delle vere e proprie forche caudine. E ciò significa anche una maggiore spesa per la realizzazione delle opere. Noi siamo di opinione del tutto contraria. Noi vorremmo che lo Stato adottasse in materia finalmente, un sistema moderno, meno burocratico, che responsabilizzasse coloro i quali hanno il dovere di fare rispettare la legge e che intervenisse severamente nei casi in cui si sbaglia o peggio si commettono irregolarità.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento formale presentato dal senatore Santalco al primo comma.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'altro emendamento proposto dal senatore Santalco, anch'esso di carattere formale tendente a sostituire con le parole: « ovvero alla concessione » le parole « o per concessione ».

*(È approvato).*

C'è ora l'emendamento Maderchi e altri, tendente a sostituire le parole: « controllo di legittimità » con le altre: « ogni controllo ».

**SANTONASTASO.** Io insisto sul mio emendamento: « I relativi controlli sono esercitati in via successiva ».

**PISCITELLO.** Ritiriamo il nostro emendamento e ci associamo a quello del senatore Santonastaso.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento del senatore Santonastaso che sostituisce la parte finale del primo comma: « I relativi controlli sono esercitati in via successiva ».

**CROLLALANZA.** Dichiaro che voterò contro.

**ZACCARI, relatore alla Commissione.** Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

**SANTI.** Anch'io mi asterrò dalla votazione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il suddetto emendamento.

*(È approvato).*

Metto ai voti il primo comma così modificato.

*(È approvato).*

Metto ai voti il secondo ed il terzo comma, ai quali non sono stati proposti emendamenti.

*(Sono approvati).*

Al quarto comma c'è l'emendamento Maderchi ed altri, tendente a sostituire le parole: « sempre che non alterino la natura e la destinazione dell'opera » con le altre: « sempre che non alterino i volumi, la natura e la destinazione d'uso delle opere ».

**SAMONA.** Si potrebbe dire: « la destinazione d'uso e le relative caratteristiche tec-

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

66° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1974)

niche » espressione quest'ultima che comprende sia le finiture quanto i servizi igienici. Basta aggiungere questo perchè, invece di un bagno, non ne vengano fatti due.

**PRESIDENTE.** « Sempre che non alterino i volumi, la natura, la destinazione d'uso delle opere e le relative caratteristiche tecniche ». Chi è favorevole a quest'emendamento?

**GROSSI.** Signor Presidente, o vogliamo o non vogliamo lasciare spendere il quinto in più; due sono le ipotesi. Se lo vogliamo, possiamo essere certi che tutti i direttori di lavori lo spenderanno.

**PRESIDENTE.** Lei è d'accordo sull'emendamento Maderchi così com'è stato presentato, senza l'aggiunta del senatore Samonà?

**GROSSI.** Io ho inteso chiarire ai colleghi che con questa aggiunta è vero che comprendiamo alcune caratteristiche, però non possiamo impedire al direttore dei lavori di spendere egualmente il venti per cento in più. Se noi vogliamo mettere un rimedio alla possibilità di spendere il venti per cento in più, allora dovremmo dire che l'aumento di spesa è consentito solo per motivi tecnici.

**SANTONASTASO.** Si potrebbe dire: « ai fini della sola stabilità ».

**SANTALCO.** Vi può essere un problema di funzionalità.

**PRESIDENTE.** Prego i colleghi di addivenire a una conclusione, cosicché sia possibile dare prima di Natale questa consolazione, sia pure solo a metà mancando il consenso dell'altro ramo del Parlamento, alle popolazioni bisognose della Sicilia e della Calabria.

**ZACCARI, relatore alla Commissione.** Mi pare sia sufficiente l'espressione « i volumi, la natura e la destinazione d'uso delle opere ».

**MADERCHI.** D'accordo.

**GROSSI.** Si tratta di stabilire se vogliamo o no consentire al costruttore di spendere qualcosa in più sia pure nei limiti del quinto. Se vogliamo lasciargli tale facoltà, non possiamo porgli vincoli assurdi, al massimo, cioè, possiamo condizionare la spesa in più alla non alterazione della natura e della destinazione d'uso dell'opera.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Maderchi, tendente a sostituire, nell'ultimo comma, le parole: « sempre che non alterino la natura e la destinazione dell'opera » con le altre: « sempre che non alterino i volumi, la natura e la destinazione d'uso delle opere ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

**SANTONASTASO.** Il Gruppo della Democrazia cristiana esprime il suo voto favorevole al disegno di legge nel testo emendato.

**ARNONE.** È favorevole anche il Gruppo del PSI.

**PISCITELLO.** Annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista.

**SAMONÀ.** Ed io quello della Sinistra indipendente.

**CROLLALANZA.** Anche il MSI-Destra nazionale voterà a favore.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 11,40.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
 Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici  
 Dott. FRANCO BATTOCCHIO